

Composizione negoziata

Riflessioni alla luce delle prime esperienze operative

Mercoledì 16 novembre 2022

DOTT. FRANCESCO PALANZA
RANALLI E ASSOCIATI



Finalità e presupposti della composizione negoziata della crisi

- ✓ È una **misura di prevenzione**: nasce per consentire l'emersione anticipata della crisi, su base **volontaria** e non **coercitiva**
- ✓ Presuppone l'istituzione di **adeguati assetti** in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa (art. 3 del CCII) e della verifica della **sostenibilità** dei debiti e della **continuità aziendale**, ma anche della conduzione della composizione negoziata
- ✓ Presuppone la rilevazione
 - di una condizione di **squilibrio patrimoniale o economico-finanziario**
 - di una **concreta prospettiva di risanamento**, valutata dal debitore e confermata dall'esperto
- ✓ Non consente di perseguire **soluzioni liquidatorie** nelle quali manchi, anche solo temporaneamente, una prospettiva di continuità «in uscita» (anche solo in via indiretta)

Profili di interesse per il debitore

- ✓ Presenza dell'**esperto**
- ✓ Debtor **in possession** (entro certi limiti)
- ✓ **Riservatezza** (e relativi obblighi delle parti)
- ✓ «Obbligo» di partecipazione attiva dei creditori
- ✓ Possibilità di mantenere gli **affidamenti** (se compatibile con disposizioni di vigilanza o ricorrendo a misure cautelari)
- ✓ Sospensione degli **obblighi sul capitale** minimo
- ✓ Misure **protettive** (automatiche, ma soggette a conferma e a durata limitata)
- ✓ Protezione dalla richiesta di liquidazione giudiziale
- ✓ Misure **cautelari** (ad ampio spettro e senza vincoli temporali, purché funzionali al buon esito delle trattative)
- ✓ Misure **fiscali premiali**
- ✓ Percentuale ridotta al 60% (dal 75%) in caso di **accordi ad efficacia estesa**
- ✓ Possibilità di accesso al **concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio, se le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede

Profili di interesse per i creditori

- ✓ Presenza dell'**esperto**
- ✓ Doveri di **disclosure** dell'imprenditore: rappresentazione **completa, veritiera e trasparente** della situazione in cui versa (art. 4)
- ✓ Ampio **set documentale** iniziale

Mitigazione del rischio di asimmetrie informative

- ❑ **bilanci** degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese
- ❑ **situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata** a non oltre **sessanta giorni prima** della presentazione dell'istanza
- ❑ **progetto di piano di risanamento** redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2
- ❑ relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata
- ❑ **piano finanziario** per i successivi sei mesi
- ❑ iniziative che intende adottare
- ❑ **elenco dei creditori**, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia
- ❑ **certificato unico dei debiti tributari** di cui all'articolo 364, comma 1
- ❑ **situazione debitoria** complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione
- ❑ certificato dei **debiti contributivi** e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1
- ❑ estratto delle informazioni presenti nella **Centrale dei rischi** gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza

- ✓ Funzione informativa e diagnostica del **test pratico**
- ✓ **Predeuzione** della nuova finanza (non accessibile con il piano attestato)
- ✓ Vaglio di proporzionalità del **Tribunale** sulla conferma delle misure protettive e sul riconoscimento delle misure cautelari
- ✓ Durata **limitata** delle misure protettive

Alcuni profili critici

- ✓ Assenza di uno strumento di gestione del debito fiscale o previdenziale
- ✓ Inutilizzabilità a supporto di accordi a contenuto liquidatorio
- ✓ Sostegno emergenziale e relativi effetti
- ✓ Rischio di compromissione delle trattative in caso di applicazione «non calibrata» di misure protettive o cautelari
- ✓ Esperienza dell'esperto nella gestione dei tempi e dei tavoli negoziali complessi (necessità di integrare competenze)
- ✓ Mancato avvio dell'allerta esterno
- ✓ Relativa lentezza nella produzione dei certificati